



## **DICHIARAZIONE DI RESIDENZA: ALLEGATO B)**

**documentazione da inviare a:  
COMUNE DI POGGIO A CAIANO  
UFFICIO DEMOGRAFICO**

Via Cancellieri 4, 59016 Poggio a Caiano (PO)  
e-mail: servizi.demografici@comune.poggio-a-caiano.po.it  
pec: comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it

### **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA.**

#### **1) PER TUTTI I CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL'UE:**

- documento di identità valido per l'ingresso in Italia o passaporto;
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (se si vogliono registrare in anagrafe i rapporti di parentela per il rilascio della certificazione).

#### **2) PER IL CITTADINO DI STATO APPARTENENTE ALL'UE LAVORATORE SUBORDINATO O AUTONOMO<sup>1</sup>:**

##### **2.1) LAVORATORE SUBORDINATO:**

- contratto di lavoro/soggiorno o la dichiarazione del datore di lavoro su carta intestata della ditta con la specifica del settore di appartenenza, tipologia di contratto (a tempo determinato, indeterminato etc.);
- ultima busta paga.

##### **2.2) LAVORATORI CON CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE:**

- ricevuta del versamento dei contributi all'INPS che viene fatto dal 16 del mese successivo alla firma del contratto.

##### **2.3) LAVORATORI AUTONOMI :**

- attestazioni prescritte per esercitare attività lavorativa (es: iscrizione alla Camera di Commercio, autorizzazione comunale al commercio in area pubblica, contratto a progetto etc.).

##### **2.4) LAVORATORI CON CONTRATTO STIPULATO IN FORMA PRIVATA (ad es.: badante):**

---

<sup>1</sup> Si riporta l'articolo 7, co. 3, del d. lgs 30/2007:

“3. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito”.

- ricevuta comunicazione dell'INPS.

### **3) CITTADINO STATO APPARTENENTE ALL'UE TITOLARE DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI AL SOGGIORNO (NON LAVORATORE):**

- autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. Le risorse economiche devono essere pari o superiori all'assegno sociale previsto dall'INPS. L'importo viene definito annualmente<sup>2</sup>. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato.

- copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37); la T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. I pensionati soddisfano la condizione di disporre di un'assicurazione malattia completa se hanno diritto all'assistenza sanitaria per conto dello Stato membro che paga la pensione.

### **4) CITTADINO DI STATO APPARTENENTE ALL'UE STUDENTE (NON LAVORATORE):**

- documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;\*

- autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. Tali risorse sono definite annualmente dall'INPS e sono equivalenti all'assegno sociale, Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato.

- copertura dei rischi sanitari:

- per lo studente che chiede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente: copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e sia valida per almeno un anno o per un periodo pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno o formulario comunitario;

- per lo studente che chiede l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea: T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;

### **5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA FAMILIARI DI CITTADINI COMUNITARI<sup>3</sup>:**

- documentazione attestante la qualità di familiare o di familiare a carico (es: certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); i documenti devono essere muniti di apostille e/o legalizzati (ove richiesto) e tradotti in italiano se non si tratta di modelli plurilingue. Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell'Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno;

- se si tratta di cittadino extracomunitario, il permesso o carta di soggiorno o la ricevuta della richiesta del permesso o carta di soggiorno.

ALTRI CONVIVENTI che non rientrano nelle due casistiche precedenti devono produrre la seguente documentazione:

- polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo con validità minima di un anno e apposita dichiarazione dell'impresa assicuratrice.

- documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Le risorse economiche devono essere pari o superiori all'assegno sociale previsto dall'INPS. L'importo viene definito annualmente<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Per verificare a quanto ammonta l'assegno sociale, consultare il sito dell'INPS al seguente indirizzo: <https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10018>.

<sup>3</sup> Per familiari di cittadini comunitari si intende: il coniuge, i figli diretti di età inferiore a 21 anni oppure a carico e quelli del coniuge, i genitori a carico e quelli del coniuge. I familiari possono avere la cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea.

<sup>4</sup> Per verificare a quanto ammonta l'assegno sociale, consultare il sito dell'INPS al seguente indirizzo: <https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10018>.